

OGGETTO: CORONA VIRUS – DECRETO “CURA ITALIA” – MISURE A SOSTEGNO DELLE PARTITE IVA “Bonus 600 Euro”

Il D.L. 18 marzo 2020 “Cura Italia” ha tra l’altro previsto un bonus 600 euro, per il mese di marzo, come misura di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi, co.co.co. e dei lavoratori iscritti alla gestione separata con partita IVA.

SOGGETTI BENEFICIARI

La misura a sostegno del reddito prevista dagli art. 27, 28, 29 e 30 del D.L. marzo 2020 è indirizzata a particolari categorie professionali di elencate nella tabella sottostante:

Liberi professionisti titolari di partita iva attiva al 23.02.2020 e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23.02.2020, iscritti alla Gestione separata Inps , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie	Sì
Lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata	Sì
Imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i coadiuvanti e coadiutori di artigiani e commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle rispettive gestioni autonome , non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.	Sì
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 01.01.2019 e il 17.03.2020, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020	Sì
Operai agricoli a tempo determinato , non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo	Sì

<p>Lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17.03.2020</p>	<p>Sì</p>
<p>Rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, già in essere alla data del 23.02.2020</p>	<p>Sì, l'indennità è riconosciuta da Sport e Salute S.p.A.</p>
<p>Lavoratori autonomi e liberi professionisti non in regola con i versamenti contributivi, ma in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla norma</p>	<p>Sì, ad oggi nessuna disposizione del D.L. 18/2020 prevede, tra i requisiti per beneficiare dell'indennità, la regolarità contributiva. Il decreto firmato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, dedicato agli iscritti alle Casse private, invece, riserva l'indennità a coloro che abbiano adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019.</p>
<p>Soci di società di persone o di capitali che per obbligo di legge devono iscriversi alle gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria: quali artigiani e commercianti...) (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l'attività in forma societaria)</p>	<p>Sì, come chiarito dalle Faq del Mef, l'indennità spetta se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell'Inps</p>
<p>Agenti di commercio che, oltre all'iscrizione alle gestioni speciali Ago, hanno l'obbligo di essere iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, come l'Enasarco</p>	<p>Sì, gli agenti hanno diritto di beneficiare dell'indennità di 600 euro prevista dall'articolo 28 D.L. 18/2020 (sul punto si segnala una modifica delle Faq pubblicate dal Mef). Si sottolinea che gli agenti iscritti all'Enasarco hanno diritto accedere anche al fondo per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. I due benefici sono però tra loro alternativi e non cumulabili.</p>

<p>Badanti e colf</p>	<p>Attualmente non è prevista alcuna indennità a favore di badanti e colf.</p> <p>Nelle Faq del Mef è tuttavia stato precisato che <i>“la situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44”.</i></p>
<p>Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro</p>	<p>Sì, le domande potranno essere presentate dal 1° aprile 2020 ai singoli enti di previdenza.</p> <p>È necessario che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all’anno 2019.</p>
<p>Lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria che abbiamo percepito, nell’anno di imposta 2018, un reddito complessivo compreso tra 35.000 e 50.000 euro</p>	<p>Sì, la domanda può essere presentata all’ente di previdenza, a condizione che</p> <ul style="list-style-type: none"> ● la partita Iva sia stata chiusa nel periodo compreso tra il 23.02.2020 e il 31.03.2020 ● ovvero sia stata subita una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

[Fonte: Euro Conference News Art. di Lucia Recchioni del 30 Marzo 2020]

TERMINI E MODALITÀ DELLA RICHIESTA

Le domande dovranno essere **presentate dal 1° aprile 2020 al 30 di aprile 2020**, ad un solo Ente previdenziale, cui si è iscritti, e per una sola forma previdenziale obbligatoria, utilizzando lo schema che sarà predisposto da ciascuna Cassa.

Per quanto riguarda **l’INPS**, con il Messaggio 1381 del 26/03/2020, la richiesta avviene tramite l’accesso al sito internet www.inps.it e attraverso due procedure: Procedura ordinaria e Procedura semplificata.

Procedura ordinaria: la presentazione della domanda viene presentata tramite una delle seguenti modalità di autenticazione:

- il PIN dispositivo rilasciato dall’Inps (per alcune attività semplici di consultazione o gestione è sufficiente un PIN ordinario);
- lo SPID di livello 2 o superiore;
- la Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Procedura semplificata: è prevista per i cittadini sprovvisti degli strumenti necessari per autenticarsi tramite la procedura ordinaria.

La modalità semplificata permette di compilare e inviare le domande di servizio, inserendo soltanto la prima parte del PIN, (prime otto cifre) ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.

L'accesso ai servizi sul portale istituzionale è consentito in modalità semplificata con esclusivo riferimento alle seguenti domande di prestazione per:

- Le indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO;
- Le indennità dei lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- Indennità lavoratori del settore agricolo;
- Indennità lavoratori dello spettacolo;
- Bonus per i servizi di baby-sitting

Il PIN può essere richiesto tramite:

- Il sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).

Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, si possono immediatamente utilizzare in fase di autenticazione per compilare e procedere all'invio della domanda online.

Nel caso in cui, non si riesca a ricevere, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN, chiamando il Contact Center, esso dovrebbe procedere alla validazione della richiesta.

E' anche possibile presentare la domanda rivolgendosi ai Patronati, mentre i Commercialisti e i Consulenti del Lavoro non sono intermediari abilitati a trasmettere tali pratiche.

ALTRI ENTI PREVIDENZIALI

I liberi professionisti ordinistici potranno presentare domanda alle Casse previdenziali di rispettiva iscrizione per fruire di un bonus dello stesso importo secondo le modalità previste da ciascuna Cassa.

ATTENZIONE

L'indennità in questione non è cumulabile con altre erogazioni a sostegno del reddito e con la percezione di un trattamento pensionistico diretto.

L'indennità in questione non concorre alla formazione del reddito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

Cordiali saluti

Studio Venier&Associati